## COPIA

# COMUNE DI BARRALI

C.A.P. 09040 PROVINCIA SUD SARDEGNA Via Cagliari nº 09

Tel. 0709802631 - 0709802445 -- FAX 0709802535

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 21 del 17-07-2020

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2020.

L'anno duemilaventi addì diciassette del mese di luglio ad ore 18:30 nella sala delle adunanze Consiliari del Comune suddetto, in seduta Pubblica, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE.

Alla Prima convocazione in sessione Straordinaria, che è stata partecipata a norma di legge ai Signori Consiglieri, risultano all'appello nominale:

PIGA FAUSTO	P	ETZI MASSIMILIANO	P
PRETTA MARIO	P	LODDO LUCIANO	P
SERRA SALVATORE	P	MELIS MELANIA	P
USAI MARIA BONARIA	A	ZARA FILIPPO	P
GANDOLFO FRANCESCA	P	CALLAI JESSICA	A
MELIS SABRINA	P	PUSCEDDU TON	MASO A
		FRANCESCO	

ne risultano presenti n. 9 e assenti n. 3.

Assiste il Segretario Comunale: D.SSA Pietrina F. Canu il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente in qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri a discutere sull'oggetto posto all'ordine del giorno

## IL CONSIGLIO COMUNALE

#### Visti:

- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha abrogato, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta comunale (IUC), di cui all'art. 1, comma 639, della L. 147/2013 e ha altresì stabilito che l'imposta municipale propria è disciplinata dalle disposizioni dei commi da 739 a 783 dell'art. 1 della medesima legge 160/2019;
- l'art. 1, commi da 739 a 783 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, i quali disciplinano l'imposta municipale propria (IMU);

# Richiamati i seguenti commi dell'art. 1. Della L. n. 160/2019:

- il comma 744 che conferma che è riservato allo Stato il gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolata ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio;
- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio Comunale; per tali immobili il comma 749 fissa una detrazione di euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;
- il comma 751, che fissa l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, nonché stabilisce che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette:
- il comma 752, che consente ai comuni di modificare, mediante deliberazione del Consiglio comunale, l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;
- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;
- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarlo sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;

Considerato che l'art. 1, comma 758, della L. 160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del

Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, e che il Comune di Barrali rientra in tale fattispecie;

Tenuto conto che dall'anno 2015 il Comune di Barrali ha sempre azzerato l'aliquota della TASI;

Ritenuto di dover approvare le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU), come segue:

DESCRIZIONE	ALIQUOTA
Abitazione principale (categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e relative	0,4%
pertinenze	
(c. 748, art. 1, L. 160/2019)	
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0%
(c. 750, art. 1, L. 160/2019)	
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita	0%
(c. 751, art. 1, L. 160/2019)	
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D*	0,76%
(c. 753, art. 1, L. 160/2019)	
Fabbricati locati (esclusi fabbricati Cat. D*)	0,4%
Abitazione e relative pertinenze possedute da cittadini italiani non	
residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'Anagrafe degli italiani	
residenti all'estero (AIRE) del Comune di Barrali, già pensionati nei	0%
rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto, a	
condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso (escluse	
categorie catastali A/1, A/8 e A/9).	
Abitazione e relative pertinenze concesse in comodato registrato dal	
soggetto passivo (residente nel Comune di Barrali) ai parenti in linea	
retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione	0,38%
principale. Il soggetto passivo non deve possedere altri immobili	
(abitazione) se non la propria abitazione principale e l'immobile	
concesso in comodato; entrambi non devono appartenere alle	
categorie catastali A/1, A/8 e A/9.	
Immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli	0,76%
suindicati	
(c. 754, art. 1, L. 160/2019)	

<sup>\*</sup> Il gettito IMU dei fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ai sensi del comma 744, art. 1 della L. 160/2019, è riservato allo Stato ed è calcolato quindi ad aliquota dello 0,76%

## Considerato che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie

dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360":

- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: "Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime";
- il comma 767, dell'art. 1, della L. 160/2019 dispone che le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purchè siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

#### Atteso che:

- l'art. 1, comma 779 della L. 160/2019 disponeva "Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'art. 1, comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'art. 53, comma 16 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, e all'art. 172, comma 1, lett. c) del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio 2020";
- il termine del 30 giugno 2020 riportato nella disposizione sopra richiamata è stato differito al 31 luglio 2020 dall'art. 107, comma 2 del D.L. 17 marzo 2020 n. 8, convertito dalla L. 24 aprile 2020 n. 27;
- il termine del 31 luglio 2020 è stato ulteriormente differito al 30 settembre 2020 dall'art. 106, comma 3bis del D.L. 19 maggio 2020 n. 34, convertito dalla L. 17 luglio 2020 n. 77;
- l'art. 138 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34, convertito dalla L. 17 luglio 2020 n. 77 ha abrogato l'art. 1, comma 779 della L. 160/2019;

**Considerato che** è possibile approvare le aliquote e il regolamento dell'imposta entro il termine fissato dalla legge per l'approvazione del bilancio anche se il bilancio preventivo è già stato approvato, purché ciò avvenga entro il predetto termine;

**Acquisiti** sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere favorevoli di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del Servizio finanziario;

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese,

#### **DELIBERA**

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) Di approvare le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2020, come segue:

DESCRIZIONE	ALIQUOTA
Abitazione principale (categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e relative	0,4%
pertinenze	
(c. 748, art. 1, L. 160/2019)	
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0%
(c. 750, art. 1, L. 160/2019)	
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita	0%
(c. 751, art. 1, L. 160/2019)	
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D*	0,76%
(c. 753, art. 1, L. 160/2019)	
Fabbricati locati (esclusi fabbricati Cat. D*)	0,4%
Abitazione e relative pertinenze possedute da cittadini italiani non	
residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'Anagrafe degli italiani	
residenti all'estero (AIRE) del Comune di Barrali, già pensionati nei	0%
rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto, a	
condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso (escluse	
categorie catastali A/1, A/8 e A/9).	
Abitazione e relative pertinenze concesse in comodato registrato dal	
soggetto passivo (residente nel Comune di Barrali) ai parenti in linea	
retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione	0,38%
principale. Il soggetto passivo non deve possedere altri immobili	
(abitazione) se non la propria abitazione principale e l'immobile	
concesso in comodato; entrambi non devono appartenere alle	
categorie catastali A/1, A/8 e A/9.	
Immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli	0,76%
suindicati	
(c. 754, art. 1, L. 160/2019)	

<sup>\*</sup> Il gettito IMU dei fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ai sensi del comma 744, art. 1 della L. 160/2019, è riservato allo Stato ed è calcolato quindi ad aliquota dello 0,76%

- 3) DI dare atto che i terreni agricoli ubicati nel territorio del Comune di Barrali sono esenti ai fini dell'imposta municipale propria in virtù dell'art. 1, comma 758, della L. 160/2019, in quanto ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993;
- 4) DI provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 767 della Legge 160/2019;

Infine, con separata votazione espressa in forma palese, all'unanimità

# **DELIBERA**

Di dichiarare il presente atto immediatament e segui bile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. n. 267 del 2000, stante lurgenza di provvedere in merito.

## PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. 267 DEL 18 AGOSTO 2000

Parere Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA in merito alla proposta di cui alla presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to Rag. Sandra Farris

## PARERE AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. 267 DEL 18 AGOSTO 2000

Parere Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile in merito alla proposta di cui alla presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO F.to Rag. Sandra Farris Il presente processo verbale viene sottoscritto come segue:

IL SINDACO F.to Geom. FAUSTO PIGA IL SEGRETARIO COMUNALE F.to D.SSA Pietrina F. Canu

La presente deliberazione è stata pubblicata in data 24.07.2020 all'albo pretorio del Comune per QUINDICI giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1), del D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e contestualmente trasmessa ai capigruppo.

Barrali, addì 24.07.2020

L'IMPIEGATO DELEGATO F.to Rag. Rita Orrù

## **CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenute esecutiva:

ai sensi dell'art. 134, comma 4), del D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000 (E.I.);

IL SEGRETARIO COMUNALE F.to D.SSA Pietrina F. Canu

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Barrali, 24.07.2020

IL FUNZIONARIO DELEGATO